



Comune di ROVERCHIARA
Provincia di Verona

Regolamento generale delle entrate comunali

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento.....	4
ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate.....	4
ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate.....	4
ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe.....	4
ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni.....	4

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

Capo I – Gestione delle entrate

ARTICOLO 6 – Forme di gestione.....	5
ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione delle entrate.....	5
ARTICOLO 8 – Attività di controllo delle entrate.....	6
ARTICOLO 9 – Rapporti con i cittadini.....	6

Capo II – Accertamento

ARTICOLO 10 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie.....	6
ARTICOLO 11 – Accertamento delle entrate non tributarie.....	6
ARTICOLO 12 – Contenzioso.....	7
ARTICOLO 13 – Sanzioni.....	7
ARTICOLO 14 – Interessi.....	7
ARTICOLO 15 – Notificazione degli atti	8

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

Capo I – Principi generali

ARTICOLO 16 – Costi a carico del debitore.....	8
ARTICOLO 17 – Riscossione.....	9
ARTICOLO 18 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione.....	9
ARTICOLO 19 – Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie.....	9
ARTICOLO 20 – Rimborsi.....	9
ARTICOLO 21 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari.....	9
ARTICOLO 22 – Differimento dei versamenti.....	10
ARTICOLO 23 – Dilazioni di pagamento.....	10
ARTICOLO 24 – Importi minimi per versamenti, rimborsi e accertamenti.....	11

Capo II – Riscossione coattiva delle entrate

ARTICOLO 25 – Riscossione coattiva.....	11
ARTICOLO 26 – Limiti per l'avvio di procedure di riscossione coattiva.....	12
ARTICOLO 27 – Discarico per crediti inesigibili.....	12
ARTICOLO 28 – Obbligo di rendere il conto della gestione.....	12

TITOLO IV – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Capo I – Autotutela

ARTICOLO 29 – Potere di autotutela.....	13
ARTICOLO 30 – Esercizio di autotutela.....	13

ARTICOLO 31 – Autotutela parziale.....	14
Capo II – Interpello del contribuente	
ARTICOLO 32 – Diritto di interpello del contribuente.....	14
ARTICOLO 33 – Presentazione dell’istanza di interpello.....	14
ARTICOLO 34 – Istanza di interpello.....	15
ARTICOLO 35 – Adempimenti del Comune.....	15
ARTICOLO 36 – Efficacia della risposta all’istanza di interpello.....	15
Capo III – Ravvedimento, esimenti e definizione agevolata	
ARTICOLO 37 – Ravvedimento del contribuente.....	16
ARTICOLO 38 – Esimenti.....	16
ARTICOLO 39 – Definizione agevolata.....	16
Capo IV – Accertamento con adesione	
ARTICOLO 40 – Accertamento con adesione – Presupposto.....	16
ARTICOLO 41 – Avvio del procedimento per accertamento con adesione.....	17
ARTICOLO 42 – Procedura per l’accertamento con adesione.....	17
ARTICOLO 43 – Atto di accertamento con adesione.....	17
ARTICOLO 44 – Perfezionamento della procedura.....	18
ARTICOLO 45 – Inadempimento del contribuente.....	18
Capo V – Reclamo e mediazione	
ARTICOLO 46 – Ambito di applicazione.....	18
ARTICOLO 47 – Effetti del reclamo.....	18
ARTICOLO 48 – Esame ed esito del reclamo.....	19
ARTICOLO 49 – Mediazione.....	19
ARTICOLO 50 – Perfezionamento della mediazione.....	19
ARTICOLO 51 – Inadempimento del contribuente.....	20
ARTICOLO 52 – Controversie di rimborso.....	20
Capo VI – Conciliazione giudiziale	
ARTICOLO 53 – Conciliazione giudiziale.....	20
<u>TITOLO V – Norme finali</u>	
ARTICOLO 54 – Disposizioni finali.....	20
ARTICOLO 55 – Entrata in vigore.....	21

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, Regionali e Provinciali.

ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, l'organo competente, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'organo competente modifichi il regolamento inserendo espressa

esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I – Gestione delle entrate

ARTICOLO 6 – Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997 perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme previste dall'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, oltre ai seguenti:
 - a) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/99 e s.m.i.;
 - b) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..
3. La scelta della forma di gestione consegue una valutazione riguardante:
 - a) il grado di efficienza e funzionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti, garantito dalla forma prescelta;
 - b) la convenienza economica, rilevata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali.
4. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione delle entrate

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni entrata di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di tutte le attività organizzative e gestionali attinenti l'entrata stessa; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è individuato, di norma, nel responsabile del servizio ed è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
3. Le entrate vengono assegnate al funzionario responsabile nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
4. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione dell'entrata (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 8 – Attività di controllo delle entrate

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, gli uffici comunali ed i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme e regolamenti vigenti.
2. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. I vari uffici comunali trasmettono agli uffici competenti i dati e le informazioni rilevanti al fine di potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione, nonché di agevolare il contribuente all'adempimento dei propri obblighi.
5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

ARTICOLO 9 – Rapporti con i cittadini

1. Gli uffici assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
2. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Capo II – Accertamento

ARTICOLO 10 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.
4. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
6. Al fine di potenziare ed incentivare l'attività dell'ufficio tributi la Giunta Comunale può stabilire e regolare la ripartizione di compensi incentivanti, a favore dei dipendenti dell'Ufficio medesimo, rapportati all'ammontare dell'evasione recuperata.

ARTICOLO 11 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi

provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro riscrittura tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 12 – Contenzioso

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente compete al funzionario responsabile dell'entrata in tutti i casi in cui tale competenza è attribuita direttamente da una disposizione di legge; negli altri casi compete al Sindaco ai sensi di quanto previsto dallo Statuto comunale.
2. Spetta al funzionario responsabile, previa deliberazione alla Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello; a tale scopo può delegare altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
4. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.
5. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

ARTICOLO 13 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn. 471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto così come previsto dallo Statuto del Contribuente.
3. Per la determinazione delle sanzioni delle entrate non tributarie si applicano le norme legislative o regolamentari vigenti in materia.
4. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
5. Il funzionario responsabile dell'entrata applica generalmente la sanzione nella misura minima prevista dalla legge, salvo che sussistano casistiche che rendano opportuna una graduazione della stessa in misura superiore, valutando per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, tutti i dati ed elementi in suo possesso, avendo riguardo anche ad eventuali recidive ed alla collaborazione prestata dal contribuente.

ARTICOLO 14 – Interessi

- a) Gli interessi di mora e di rateazione applicati alle entrate comunali, anche tributarie, sono computati al

tasso di interesse legale.

- b) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 15 – Notificazione degli atti

1. La trasmissione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere fatta alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - ⇒ a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile;
 - ⇒ a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - ⇒ con posta elettronica certificata.
2. Gli atti sono in ogni caso inviati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
3. Al destinatario della notifica deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. In caso di emissione di avviso di accertamento, il contribuente è pertanto tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto previsto per imposta, sanzioni ed interessi:
 - a) le spese relative all'invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) le spese relative all'invio di raccomandata atti giudiziari;
 - c) le spese relative alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973;
5. Fino a successive modifiche normative, la quantificazione delle spese di cui al precedente comma, lettere a), b), c) è fissata dal decreto del Ministero delle Finanze 12 settembre 2012 in:
 - a) € 5,18 per ogni avviso di accertamento notificato a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC;
 - b) € 8,75 per ogni avviso di accertamento notificato a mezzo messo comunale di Roverchiara;
 - c) € 8,75 per ogni avviso di accertamento notificato a mezzo messo comunale al di fuori del Comune di Roverchiara;
 - d) € 8,75 per ogni avviso di accertamento notificato a mezzo raccomandata atti giudiziari.
6. Le spese di cui al comma 5, lettere a), b), c) sono cumulabili tra loro in caso di mancata notifica per compiuta giacenza.
7. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del R.D. n. 639/1910 e s.m.i. il funzionario responsabile, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

ARTICOLO 16 – Costi a carico del debitore

1. In caso di mancato pagamento dell'accertamento entro il termine per ricorrere in commissione tributaria al debitore sono posti a carico gli oneri di riscossione dell'atto di accertamento divenuto esecutivo. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni intimano il versamento di detti importi.
2. I costi di cui al comma 1, sono determinati ai sensi della L. n. 160/2019 art. 1 – comma 803.
3. Le spese indicate nei precedenti commi, sono sempre a carico del soggetto debitore e vengono anticipate dall'agente di riscossione; l'Ente riconosce esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo che risultino infruttuose a seguito di un provvedimento di sgravio, o comunque in caso di accertata inesigibilità dei crediti, previa giustificazione e rendicontazione da parte dell'agente della riscossione.
4. Al contribuente debitore non potrà in nessun caso essere addebitato il canone fisso o l'aggio posto a base di gara.

TITOLO III – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Capo I – Principi generali

ARTICOLO 17 - Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate è effettuata in applicazione dei principi e con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. La forma di gestione della riscossione delle entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

ARTICOLO 18 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

ARTICOLO 19 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ARTICOLO 20 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui si richiama la restituzione.
2. Il responsabile del servizio, qualora le norme specifiche non prevedano diversamente, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento o comunque le decisioni adottate in merito all'interessato.
3. I termini di cui al comma precedente può essere sospeso, sempre per mezzo di notifica comunicata anche mediante raccomandata A.R., per non più di una volta e per un massimo di 60 giorni in presenza di particolare complessità della materia oggetto di istanza.
4. Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente.

ARTICOLO 21 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, dovrà presentare apposita istanza contenente:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in

compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
6. Il responsabile del servizio, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 22 – Differimento dei versamenti

1. I termini per i versamenti dei tributi e delle altre entrate possono essere differiti, con apposito provvedimento del Comune, in caso di situazioni particolari e di natura eccezionale che lo rendessero necessario.

ARTICOLO 23 – Dilazioni di pagamento

1. Su richiesta degli interessati che versino in condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà di carattere economico o sociale possono essere accordate dilazioni di pagamento.
2. La dilazione al pagamento può essere concessa dal Funzionario Responsabile del Tributo relativamente alle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero, dal soggetto alla quale è stata affidata la riscossione coattiva delle entrate, per le somme risultanti dalle ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del R.D. n. 639/1910.
3. Si definisce stato di temporanea difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma che è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibili rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
4. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del pagamento e deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del contribuente che attesti di trovarsi nelle condizioni di cui al comma precedente.
5. La rateizzazione può essere concessa nel rispetto dei seguenti criteri, avuto a riguardo alle capacità economiche del richiedente e all'entità del debito complessivo:
 - ⇒ fino a Euro 100,00 nessuna dilazione;
 - ⇒ massimo 4 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00;
 - ⇒ massimo 12 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
 - ⇒ massimo 24 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;
 - ⇒ massimo 36 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00;
 - ⇒ massimo 48 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 20.000,01;
6. La scadenza delle rate mensili concesse è fissata all'ultimo giorno di ciascun mese. Il Funzionario preposto, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 5, può determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di pari durata, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono comunque fatte salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo posto sul bene mobile registrato.
11. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di mora di cui all'art. 14, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della

rateizzazione. È esclusa la possibilità di concedere dilazioni o rateazioni senza l'applicazione degli interessi, ovvero, di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.

12. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la disposizione regolamentare.

ARTICOLO 24 – Importi minimi per versamenti e rimborsi e accertamenti

1. Ciascun contribuente è esonerato dall'obbligo di versamento, salvo diversa disposizione dettata da specifici regolamenti attuativi, se l'importo dovuto nell'anno di riferimento è pari o inferiore a € 10,00.
2. Non si fa luogo al rimborso relativo alle entrate comunali qualora l'importo da rimborsare, riferito ad ogni periodo d'imposta, esclusi gli interessi, sia pari o inferiore a € 10,00.
3. Non si fa luogo all'emissione degli avvisi di accertamento, relativamente alle entrate comunali, qualora l'ammontare dovuto escludendo sanzioni ed interessi non superi il limite di € 10,00 per ogni singolo periodo di imposta. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singola entrata, non si applica il limite di cui al comma 1.
4. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la disposizione regolamentare.

Capo II – Riscossione coattiva delle entrate

ARTICOLO 25 – Riscossione coattiva

1. La riscossione delle entrate tributarie è effettuata secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del presente regolamento.
2. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
3. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. n. 639/1910;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973;
5. Il titolo esecutivo di cui alle lettere b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. L'avviso di accertamento di cui alla lettera a) del comma 4 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
7. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo tributario, il Funzionario Responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento.
8. Con riferimento agli atti di cui al comma 4 lett. a), in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito, prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
9. Il Funzionario Responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dall'Ente e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

ARTICOLO 26 – Limiti per l'avvio di procedure di riscossione coattiva

1. Avuto a riguardo alla economicità della gestione dell'attività relativa, non si procede all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva qualora l'importo complessivo del credito da recuperare, riferito a ciascun periodo d'imposta ed a ciascun tributo, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, è pari o inferiore a € 30,00.
2. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 1, salva prescrizione di legge.

ARTICOLO 27 – Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, ovvero l'agente della riscossione qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, comunica al Servizio Ragioneria del Comune, entro diciotto mesi dalla data di notifica del titolo, l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili allegando la relativa documentazione.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre:
 - a) nel caso sia stata accordata al debitore una rateazione dalla data di decadenza dal beneficio di cui all'art. 22 comma 7;
 - b) nel caso di procedure esecutive dalla data di chiusura del processo esecutivo;
 - c) nel caso di procedure concorsuali dalla data di chiusura e definizione della procedura concorsuale attivata.
3. L'ufficio comunale competente per l'entrata, previa verifica, provvede entro sessanta giorni al discarico delle partite ritenute inesigibili.
4. Il Responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità del credito derivante da circostanze quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limiti di importo;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari o esecutive;
 - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva, dopo l'infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) antieconomicità della procedura in relazione all'importo messo in riscossione;
 - g) liquidazione delle società di capitali;
 - h) estinzione delle società di capitali a cui consegue l'irrecuperabilità del credito.A tal fine, l'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto.
5. Nel caso in cui l'attività riscossione coattiva sia effettuata da un soggetto diverso dal Comune e qualora la documentazione di cui al comma 1 non sia ritenuta esauriente, al fine del discarico, l'agente della riscossione è tenuto a risarcire al Comune un importo pari all'80% della quota totale posta in riscossione.

ARTICOLO 28 – Obbligo di rendere il conto della gestione.

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, quest'ultimo sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri agenti contabili in base alla vigente normativa.

TITOLO IV – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Capo I – Autotutela

ARTICOLO 29 – Potere di autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
3. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.
4. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
5. Il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

ARTICOLO 30 – Esercizio dell'autotutela

1. L'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo, anche se l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, o se vi è pendenza di giudizio, o se il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
3. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.
4. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva e si estende agli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse, salvo non si sia verificata decadenza. La revoca ha invece decorrenza dalla data di emissione dell'atto in autotutela.
5. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 31 – Autotutela parziale

1. In caso di annullamento o revoca parziale dell'atto, anche in pendenza di ricorso. Il contribuente può

avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 38 e alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso a spese compensate.

2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.
3. Non costituisce autotutela parziale la proposta fatta dal Comune nel corso della procedura di accertamento con adesione, di mediazione o ai fini della conciliazione giudiziale.

Capo II – Interpello del contribuente

ARTICOLO 32 – Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 e 11 della Legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

ARTICOLO 33 – Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante i tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 35.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Roverchiara; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'art. 36.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 34 – Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici

dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
 4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 33, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 33;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano già state avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.
 - f) il contribuente invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 35 – Adempimenti del Comune

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Qualora non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune stesso.

ARTICOLO 36 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. La mancata risposta ad istanze ammissibili e complete nei termini di cui all'art. 35, comma 1, equivale ad assenso tacito alla soluzione prospettata dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti emanati in difformità della risposta, espressa o tacita, fornita dal Comune.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, espressa o tacita, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per i comportamenti successivi dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili in sede giudiziale.

Capo III – Ravvedimento, esimenti e definizione agevolata

ARTICOLO 37 – Ravvedimento del contribuente

1. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i. per quanto esteso agli Enti Locali che consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in maniera spontanea da parte del contribuente.
2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ARTICOLO 38 – Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

ARTICOLO 39 – Definizione agevolata

1. Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari e alle richieste istruttorie inviate dal Comune sono ridotte ad un terzo di quanto irrogato se, entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente dichiara formalmente di non voler sollevare contestazioni ed effettua il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
2. La definizione agevolata non si applica nel caso di avviso di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente pagamento.

Capo IV – Accertamento con adesione

ARTICOLO 40 – Accertamento con adesione – presupposto

1. Al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e di prevenire e ridurre il contenzioso, è istituito, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, l'accertamento con adesione per i tributi comunali.
2. L'accertamento con adesione è limitato alle procedure di accertamento per omessa o infedele dichiarazione dei tributi e limitatamente alle questioni relative a elementi di fatto o suscettibili di apprezzamento valutativo.
3. Sono escluse dall'istituto:
 - a) le ipotesi di omesse, insufficiente o ritardato versamento;
 - b) le controversie di rimborso;
 - c) le controversie relative a sole sanzioni e/o interessi;
 - d) le questioni di diritto;
 - e) le ipotesi nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale tiene conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in una eventuale controversia.
6. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in autotutela, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ARTICOLO 41 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
- 2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) gli elementi su cui si fonda la pretesa tributaria;
 - c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
- 3. Non costituiscono invito ai sensi del presente articolo le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti o l'invio di questionari per acquisire dati e notizie.
- 4. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma 2, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
- 5. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'accertamento di cui al precedente comma 4, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico o informatico.
- 6. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
- 7. Il contribuente può presentare la documentazione non conosciuta dall'Ufficio che ritenga rilevante ai fini della definizione dell'accertamento.
- 8. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire, indicando la data e l'ora dell'incontro, o comunica il rigetto dell'istanza. Il contribuente può richiedere, entro la data già fissata, il differimento della comparazione. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 9. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 4 perde efficacia.

ARTICOLO 42 – Procedura per l'accertamento con adesione

- 1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati al rapporto tributario con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- 2. Lo svolgimento e l'esito del contraddittorio, che può articolarsi anche in più incontri, devono constare da verbale riassuntivo, sottoscritto da tutte le parti.
- 3. Se non si giunge a una definizione concordata sull'imposizione il Comune trasmette, entro 10 giorni dall'incontro o dall'ultimo incontro, copia del verbale al contribuente.
- 4. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

ARTICOLO 43 – Atto di accertamento con adesione

- 1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
- 2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.
- 3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un terzo del minimo previsto dalla legge. Se le violazioni si riferiscono a più annualità, la riduzione delle sanzioni si applica separatamente per ogni annualità.
- 4. A richiesta dell'interessato è ammesso il pagamento rateale come previsto dall'articolo 23.
- 5. L'atto di accertamento con adesione deve contenere quanto indicato all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 44 – Perfezionamento della procedura

1. La procedura si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione da effettuarsi in un'unica soluzione ovvero con il pagamento nello stesso termine della prima rata in caso di rateazione.
2. Il contribuente presenta al Comune la ricevuta di versamento entro dieci giorni dalla sua esecuzione.
3. Il perfezionamento della procedura comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è impugnabile in sede giurisdizionale e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
4. L'intervenuta definizione non esclude accertamenti integrativi qualora la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione o dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
5. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

ARTICOLO 45 – Inadempimento del contribuente

1. L'atto di adesione già sottoscritto diviene inefficace:
 - a) se il contribuente non perfeziona la procedura, in tal caso il Comune notifica l'accertamento, se non ancora emesso, e lo pone in esecuzione,
 - b) in caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, in questo caso il contribuente perde il beneficio della riduzione della sanzione e corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
4. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Capo V – Reclamo e mediazione

ARTICOLO 46 – Ambito di applicazione

1. Si applica l'istituto del reclamo e della mediazione, di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, alle controversie tributarie di valore non superiore a cinquanta mila Euro, ad esclusione di quelle di valore indeterminabile.
2. Il valore della controversia è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Nelle controversie relative a sole sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Se un atto si riferisce a più tributi il valore è pari al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se il ricorso riguarda più annualità o più atti, si considera il valore di ogni atto e di ogni annualità.
4. Nelle controversie di rimborso il valore è dato dall'importo del tributo richiesto in restituzione, al netto degli accessori. Se il rimborso si riferisce a più tributi il valore è pari al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se il rimborso riguarda più annualità o più atti, si considera il valore di ogni atto e di ogni annualità.

ARTICOLO 47 – Effetti del reclamo

1. Per le controversie rientranti nell'articolo precedente il ricorso produce automaticamente anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Ricevuto il ricorso, l'ufficio comunale invia al ricorrente una comunicazione che indica:
 - a) l'ufficio o il funzionario competente per la procedura di mediazione;
 - b) l'oggetto del procedimento;

- c) il responsabile del procedimento;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) l'ufficio presso il quale il contribuente può prendere visione degli atti;
3. Il ricorso non è procedibile in sede giurisdizionale per novanta giorni decorrenti dalla notifica al Comune. Nel medesimo termine si deve concludere la procedura della mediazione.
 4. La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 3. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono comunque dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
 5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e del Comune decorre dalla scadenza del termini di cui al comma 3.
 6. Al predetto termine di novanta giorni si applica la sospensione nel periodo feriale (dal 1° agosto al 31 agosto).

ARTICOLO 48 – Esame ed esito del reclamo

1. Qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione l'ufficio comunale può formulare una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controversie, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Per agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a comparire o a trasmettere memorie o documenti.
3. Il procedimento si conclude con:
 - a) il rigetto del reclamo, per inammissibilità o infondatezza;
 - b) l'accoglimento del reclamo e la conseguente rideterminazione in autotutela dell'atto reclamato; in tal caso il contribuente può fruire della definizione agevolata delle sanzioni dell'art. 38;
 - c) la definizione concordata della proposta di mediazione.
4. L'ufficio comunale comunica al ricorrente l'esito del procedimento, specificandone le ragioni.

ARTICOLO 49 – Mediazione

1. La definizione concordata è formalizzata in apposito atto redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge. L'atto di mediazione è consegnato al contribuente dopo la presentazione della ricevuta di versamento di cui all'art. 50, comma 2.
2. L'atto di mediazione indica gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda, la determinazione del tributo o del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni, ridotte al trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, ragguagliato all'importo del tributo risultante dalla mediazione. La predetta riduzione non si applica alle sanzioni per omesso, insufficiente o ritardato versamento.
3. Se le violazioni si riferiscono a più annualità, la riduzione si applica separatamente per ogni annualità.
4. A richiesta dell'interessato è ammesso il pagamento rateale come previsto dall'art. 22.

ARTICOLO 50 – Perfezionamento della mediazione

1. La mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute al Comune, in un'unica soluzione ovvero della prima rata, da effettuare entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di definizione concordata.
2. Il contribuente presenta al Comune la ricevuta di versamento della prima rata o unica rata entro dieci giorni dalla sua esecuzione.
3. Il perfezionamento della mediazione comporta la ridefinizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'atto di mediazione non è impugnabile in sede giurisdizionale e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
4. La mediazione non esclude la possibilità per l'ufficio comunale di procedere ad accertamenti integrativi qualora la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione o dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

ARTICOLO 51 – Inadempimento del contribuente

1. L'atto di mediazione già sottoscritto diviene inefficace se il contribuente non perfeziona la procedura.
2. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima non incide sull'efficacia dell'atto di mediazione già sottoscritto. In caso di decadenza della rateazione il Comune pone in riscossione a titolo definitivo gli importi ancora dovuti, applicando sul tributo residuo la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà.

ARTICOLO 52 – Controversie di rimborso

1. La mediazione relativa a controversie di rimborso si perfeziona con la sottoscrizione di un atto nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
2. L'atto costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Capo VI – Conciliazione giudiziale

ARTICOLO 53 – Conciliazione giudiziale

1. Nel caso di conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. n. 546/1992, le sanzioni amministrative, comprese quelle per omesso, insufficiente o ritardato versamento, sono ridotte:
 - a) al quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene avanti la Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) al cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene avanti la Commissione Tributaria Regionale.
2. Se le violazioni riguardano più annualità la riduzione della sanzione si applica separatamente per ogni annualità.
3. L'accordo o il processo verbale redatti in esito al procedimento conciliativo costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La conciliazione fa cessare gli effetti degli atti in contestazione.

TITOLO V – NORME FINALI

ARTICOLO 54 – Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente regolamento abroga:
 - a) Il regolamento delle entrate comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 22/12/1998;
 - b) Il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 22/12/1998.
 - c) La deliberazione di C.C. n. 23 del 06/07/1998;
 - d) Il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali mediante "ingiunzione fiscale" R.D. 639/1910 approvato con deliberazione di C.C. n 8 del 28/05/2018.
2. Le disposizioni di cui al titolo III del presente regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.

ARTICOLO 55 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere

fatti al testo vigente delle norme stesse.